

Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 10 DEL 17 MARZO 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **MODELLO EAS E VARIAZIONI 2022**

Entro il 31.03.2023 gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle agevolazioni tributarie, e che nel 2022 hanno subito delle variazioni, devono comunicarle all'Agenzia delle Entrate presentando un nuovo modello EAS.

Pagina 6

■ **TOURISM DIGITAL HUB**

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha fissato tra i propri obiettivi il rilancio del settore economico del turismo italiano. Il "Tourism Digital Hub" (TDH) è finalizzato a realizzare una piattaforma web dedicata, che consenta il collegamento dell'intero ecosistema turistico al fine di valorizzare, integrare e favorire la propria offerta. Il Ministero del Turismo ha emanato un Avviso per raccogliere adesioni da parte di soggetti e operatori economici privati operanti nel settore della vendita, fornitura ed intermediazione di servizi turistici interessati a partecipare al TDH. Le domande di adesione dovranno essere presentate entro il 03.04.2023.

Pagina 10

■ **AGEVOLAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA**

Chi vende l'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e ne compra un'altra sempre in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici "prima casa", ha diritto a un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato. Il decreto Milleproroghe sospende i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Pagina 15

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

ECOBONUS E BONUS CASA: COMUNICAZIONE ENEA DEGLI INTERVENTI CONCLUSI NEL 2022 E 2023

A decorrere dal 01.02.2023 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it, tramite il quale è possibile trasmettere all'ENEA i dati:

- ◆ degli interventi di efficienza energetica, e
- ◆ dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia,

che rientrano tra le detrazioni fiscali Ecobonus e Bonus Casa.

Tramite il portale è possibile trasmettere i dati degli interventi con data di fine lavori nel 2022 e nel 2023, rammentando che la trasmissione all'ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Solo per i lavori conclusi nel mese di gennaio 2023, il termine dei 90 giorni decorre dal 01.01.2023.

Pagina 22

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 17.03.2023 AL 31.03.2023**

Pagina 30

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Liti pendenti con le Entrate: dal 15 marzo servizio web per le domande

Con un comunicato stampa le Entrate informano **dell'attivazione** del canale web per l'invio delle domande per la chiusura agevolata delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia.

In particolare, **dal 15 marzo e fino alla scadenza del 30 giugno**, diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall'ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 202). Il provvedimento n° 30294/2023 del direttore dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio, infatti, consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell'attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, ora operativo. [QUI Modello e istruzioni di compilazione.](#)

Liti pendenti Dogane: pubblicate le regole per le domande

È stata pubblicata la Determinazione n° 141685 del 14 marzo, con **modello e istruzioni operative per i contribuenti che vogliono** definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La determinazione, adottata in attuazione dell'art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022), è corredata da una [circolare esplicativa n. 9.](#)

Viene specificato che le domande dovranno essere trasmesse a partire dal 22 marzo 2023, esclusivamente in via telematica, accedendo all'apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it, e che l'accesso alla procedura telematica sarà possibile previa **autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE.** [Scarica qui il Modello.](#)

Nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi.

PMI e start up innovative: agevolazioni da richiedere entro il 13.04

Pubblicato il [Decreto attuativo MIMIT del 3 marzo](#) con termini e modalità per richiedere le **agevolazioni previste per PMI e Start up innovative** selezionate dal Bando Eurostars 3 CoD4 per il quale, con [decreto del 19 settembre 2022](#), il Ministero delle imprese ha destinato 7 milioni di euro. **Le domande vanno presentate entro il 13 aprile prossimo.** Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:

- a) **le PMI, le PMI Innovative e le Start-up Innovative** come definite all'art. 1, comma 1;
- b) **gli Organismi di ricerca**, come definiti all'art. 1, comma 1, purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui al precedente punti a);
- c) **le grandi imprese, purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui al precedente punto a).**

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi:

- ◆ **al personale dipendente**

- ◆ **agli strumenti ed alle attrezzature di nuova fabbricazione**
- ◆ **ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo**, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca,
- ◆ **alle spese generali**
- ◆ **ai materiali utilizzati** per lo svolgimento del progetto.

Le agevolazioni sono concesse **nella forma del contributo diretto alla spesa nella misura:**

- a) **del 50% per i costi inerenti alle attività di ricerca industriale;**
- b) **del 25% per i costi inerenti alle attività di sviluppo sperimentale;**
- c) **fino ad un massimo di euro 500.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani.**

MUD 2023, approvato il modello: presentazione entro l'8 luglio 2023

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023 il [DPCM](#) recante l'approvazione del [Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2023](#), per le dichiarazioni riferite all'anno 2022, da presentare entro il giorno 8 luglio 2023. [\(qui la guida al MUD 2023\)](#). Come specificato sul sito di [Ecocamere](#) la pubblicazione degli allegati al DPCM è demandata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che ha pubblicato sul proprio sito:

- ◆ **le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione,**
- ◆ **il modello per la comunicazione rifiuti semplificata,**
- ◆ **i modelli raccolta dati e le istruzioni** per la presentazione telematica.

Si specifica che, Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2023.

Ricordiamo che i soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono:

- ◆ Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- ◆ Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- ◆ Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- ◆ Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- ◆ Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g), del D.lgs. 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti.
- ◆ i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
- ◆ I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali

Attacco hacker: riscatto indeducibile

Nella **Risposta all' interpello 149-2023** l'Agenzia delle Entrate prende in esame la deducibilità del costo sostenuto da un'azienda per la decriptazione dei propri dati dopo un attacco informatico, caso ormai abbastanza frequente di richiesta di "riscatto". L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il comportamento tenuto dagli hacker configura il reato di "estorsione previsto dall'articolo 629

del Codice penale” e che il pagamento del riscatto, pur costituendo un elemento costitutivo del reato, “in nessun caso può integrare un fatto punibile per la vittima”. **Non si applica dunque** l'articolo 14, comma 4-bis, della Legge 537/1993, il quale prescrive che “non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale”.

L'Agenzia delle Entrate puntualizza però il fatto che è **a carico del contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza e l'inerenza di un costo con l'attività imprenditoriale**; e che, nella situazione in esame, **senza supporto documentale, non è possibile “dimostrare che l'uscita di denaro relativa all'acquisto dei bitcoin e il successivo trasferimento”** degli stessi per il pagamento del riscatto agli hacker **sia strettamente correlato alla remunerazione di un fattore della produzione**. Quindi, secondo l'Agenzia, **senza supporto documentale, il costo non è deducibile**. Il principio stabilito non è assoluto, ma relativo, in quanto il contribuente in teoria potrebbe dimostrare l'inerenza ma non è evidente con quale documentazione ciò possa avvenire.

Bonus 200 euro autonomi senza partita IVA: domande entro aprile

Il **bonus da 200 o 350 euro** previsto dai decreti Aiuti del Governo Draghi ampliato dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, **può finalmente essere richiesto da professionisti e autonomi senza partita IVA iscritti all'INPS. Le domande** vanno presentate **entro il 30 aprile 2023**, lo comunica INPS con la [circolare di istruzioni n. 30 del 16 marzo 2023](#). Il lavoratore richiedente l'indennità è tenuto ad autocertificare i seguenti requisiti:

- ◆ di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
- ◆ di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- ◆ di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
- ◆ di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro;
- ◆ di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 20.000 euro;
- ◆ di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell'INPS;
- ◆ nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l'accesso all'indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Concludiamo ricordando che il 15 marzo, **Inps e INAIL** hanno reso nota **la disponibilità e le istruzioni per ottenere la Certificazione Unica 2023** relativa alle prestazioni erogate. In particolare **INPS** ha pubblicato [la circolare 29 2023](#), mentre **INAIL** ha pubblicato le **istruzioni** sul [proprio sito istituzionale](#) con manuale utente ed elenco dei CAF convenzionati per l'acquisizione.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: MODELLO EAS E VARIAZIONI 2022**

Entro il 31.03.2023 gli **enti e le associazioni senza scopo di lucro**, che usufruiscono delle agevolazioni tributarie¹, e **che nel 2022 hanno subito delle variazioni, devono comunicarle all'Agenzia delle Entrate presentando un nuovo modello EAS.**

Di seguito si analizzano le modalità di invio.

MODELLO EAS E VARIAZIONI 2022	
PREMESSA	<p>Il 31.03.2023 scade il termine per inviare, da parte degli enti e delle associazioni senza scopo di lucro, il modello EAS relativo alle variazioni intervenute nel 2022.</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[MODELLO EAS ENTRO IL 31.03.2023] --> B[Per comunicare le variazioni avvenute nel 2022] </pre> </div> <p>La comunicazione non va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al sussistere di particolari ipotesi espressamente previste dalla legge (ad esempio in caso di variazione del numero degli associati ovvero dell'ammontare dei proventi dell'attività di sponsorizzazione); ◆ per le variazioni relative al "Rappresentante legale" ed ai "Dati relativi all'ente", già comunicati all'Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 ovvero AA7/10. <p>Di seguito sintetizziamo i casi in cui è obbligatorio presentare il suddetto modello, i soggetti tenuti all'adempimento, le modalità di trasmissione e la sanatoria attraverso la "Remissione in bonis".</p>
L'OBLIGO DI INVIO DEL MODELLO EAS	<p>La legge prevede un trattamento fiscale di favore per gli enti associativi in possesso di determinati requisiti.</p> <p>In particolare, è prevista la non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi².</p> <p>Per beneficiare delle suddette agevolazioni³, gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante l'apposito modello EAS, al fine di consentire gli opportuni controlli.</p>

¹ art. 30, comma 1 del D.L. 185/2008

² ex artt. 148 del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633/1972.

³ L'articolo 30, commi da 1 a 3-bis, del D.L. 185/2008.

L'**obbligo d'invio** del modello:

◆ **interessa**, in generale, **tutti gli enti privati non commerciali associativi**⁴

- ✓ **senza scopo di lucro**,
- ✓ **costituiti a partire dal 29.11.2008**,

che intendono avvalersi dei **benefici concessi dal regime fiscale di favore**;

◆ **non riguarda alcuni specifici enti** quali:

- ✓ le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali⁵;
- ✓ le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a 250.000 €, hanno optato per il regime agevolativo⁶;
- ✓ le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale;
- ✓ le Onlus⁷.

In generale, il modello EAS deve essere presentato **entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente**⁸.



Dopo la presentazione del "primo" mod. EAS, **qualora siano intervenute variazioni** dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate **un nuovo modello entro il 31.03 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione**.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS	
PRIMO MODELLO EAS	MODELLO EAS SUCCESSIVO AL PRIMO IN CASO DI VARIAZIONI
ENTRO 60 GIORNI DALLA COSTITUZIONE	ENTRO IL 31.03 DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO AVVENUTE LE VARIAZIONI

**IL MODELLO EAS
ENTRO IL
31.03.2023**

La prossima scadenza del **31.03.2023** riguarda, pertanto, **l'ipotesi di un "nuovo" modello da presentare a causa della variazione** dei dati precedentemente comunicati – nell'**anno 2022**. Il modello **va inviato completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni**.



Il **modello va nuovamente presentato** anche per comunicare la **perdita dei requisiti** previsti dalle disposizioni tributarie. In tal caso, l'invio va effettuato **entro 60 giorni**, compilando l'apposita **sezione** denominata **"Perdita dei requisiti"**.

La **presentazione** di un **"nuovo" modello EAS non è obbligatoria** nei


⁴ con o senza personalità giuridica.

⁵ D.M. 25.05.1995.

⁶ Legge 398/1991.

⁷ di cui al D.Lgs 460/1997.

⁸ per gli enti che erano già costituiti al 29.11.2008 (data di entrata in vigore del D.l. 185/2008 che ha istituito l'obbligo di comunicazione) il modello EAS doveva essere presentato entro il 30.11.2009. Poi tale termine è stato prorogato più volte, fino a scadere il 31.03.2011.

	<p>seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si è verificata esclusivamente una variazione dei dati contenuti nei seguenti punti della sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale” (costituita dai punti da 1 a 38): <table border="1" data-bbox="454 387 1385 896"> <tr> <td>Punto 20</td> <td>importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità</td> </tr> <tr> <td>Punto 21</td> <td>importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi</td> </tr> <tr> <td>Punto 23</td> <td>ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente</td> </tr> <tr> <td>Punto 24</td> <td>numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso</td> </tr> <tr> <td>Punto 30</td> <td>importi delle erogazioni liberali ricevute</td> </tr> <tr> <td>Punto 31</td> <td>importi dei contributi pubblici ricevuti</td> </tr> <tr> <td>Punto 33</td> <td>numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono intervenute variazioni dei dati riportati nelle sezioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ “Dati relativi all'ente”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici dell'ente non commerciale; ✓ “Rappresentante legale”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell'ente. 	Punto 20	importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità	Punto 21	importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi	Punto 23	ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente	Punto 24	numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso	Punto 30	importi delle erogazioni liberali ricevute	Punto 31	importi dei contributi pubblici ricevuti	Punto 33	numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi
Punto 20	importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità														
Punto 21	importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi														
Punto 23	ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente														
Punto 24	numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso														
Punto 30	importi delle erogazioni liberali ricevute														
Punto 31	importi dei contributi pubblici ricevuti														
Punto 33	numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi														
<p>MODALITÀ DI INVIO</p>	<p>Il modello EAS, scaricabile dal sito https://www.agenziaentrate.gov.it, deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato. In quest'ultimo caso, l'incaricato rilascia al contribuente un esemplare del modello trasmesso e una copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>È possibile utilizzare il software di compilazione messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, chiamato denominato “Modello EAS”.</p>														
<p>LA REMISSIONE IN BONIS</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine per la presentazione del modello EAS non è perentorio⁹. La presentazione oltre i termini del modello EAS è comunque sanabile con la c.d. “remissione in bonis”¹⁰, l'istituto che permette ai contribuenti - in possesso dei requisiti sostanziali previsti per l'accesso a determinati regimi di favore - di non perdere i benefici, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ errori formali, oppure di ◆ ritardi, <p>nell'invio di comunicazioni/attestazioni.</p> <p> All'omessa / tardiva presentazione del mod. EAS non è applicabile la regolarizzazione delle violazioni formali prevista dalla Legge di Bilancio 2023¹¹. L'Agenzia delle Entrate¹² ha infatti chiarito che tale</p>														

⁹ In risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-09617 del 29.09.2016

¹⁰ ex art. 2, comma 1 del D.L. 16/2012.

¹¹ dall'art. 1, commi da 166 a 173, Legge n. 197/20022.

	<p>regolarizzazione non può essere utilizzata per le violazioni sanabili con la c.d. "remissione in bonis".</p> <p>Per poter sanare la tardiva presentazione del modello, l'Ente deve:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ inviare la comunicazione ¹³;◆ versare "contestualmente" la sanzione (non compensabile) pari a € 250 utilizzando il mod. F24, con<ul style="list-style-type: none">✓ codice tributo "8114", e✓ indicando come "anno di riferimento" quello per cui si effettua il versamento; <p>entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile¹⁴.</p>
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

¹² nella Circolare 27.1.2023, n. 2/E.

¹³ solo in caso di omissione dell'adempimento.

¹⁴ da intendere, secondo quanto specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare n. 38/E del 28.09.2012, come *"la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento ..."*.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: TOURISM DIGITAL HUB**

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha fissato tra i propri obiettivi il rilancio del settore economico del turismo italiano. Il **"Tourism Digital Hub"**¹⁵ (TDH) è finalizzato a realizzare una **piattaforma web dedicata**, che consenta il collegamento dell'intero ecosistema turistico al fine di valorizzare, integrare e favorire la propria offerta. Il Ministero del Turismo ha emanato un Avviso per raccogliere adesioni da parte di **soggetti e operatori economici privati operanti nel settore della vendita, fornitura ed intermediazione di servizi turistici** interessati a partecipare al TDH.

Le domande di adesione dovranno essere presentate **entro il 03.04.2023**.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

TOURISM DIGITAL HUB (TDH)	
OBIETTIVI DEL TDH	<p>Il "Tourism Digital Hub" (TDH) è un ambizioso progetto turistico composto da operatori turistici, imprese, stakeholders istituzionali, per supportare la scelta del turista nella pianificazione della destinazione e del viaggio.</p> <p>Il relativo investimento, pari a 114 milioni di euro, finanzia un'infrastruttura digitale nuova, modelli di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati e servizi digitali di base a beneficio di turisti e operatori del settore, strutturandosi sulle seguenti tre linee di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ottimizzazione del portale Italia.it promosso da ENIT, migliorandone l'interfaccia utente, integrandolo con fonti aggiuntive di dati, ampliandone il portafoglio servizi a disposizione del turista (ad esempio, assistenza e informazioni sanitarie) e delle professioni turistiche (guide e accompagnatori turistici); ◆ adozione di modelli di intelligenza artificiale per analizzare i dati sui flussi turistici in aree di maggiore e minore interesse; ◆ sviluppo di un sistema informativo per la promozione e la gestione delle attività turistiche e supporto alla formazione a beneficio degli operatori turistici di piccole e medie dimensioni¹⁶. <p>Tramite il Tourism Digital Hub (TDH) si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ incrementare i flussi, le destinazioni e la spesa, augmentando la qualità dell'offerta e la visibilità dei punti di interesse turistici in Italia (POI);

¹⁵ Nell'ambito della Misura 4, "Turismo 4.0", l'Investimento 4.1.


¹⁶ I risultati attesi intendono rafforzare gli operatori più deboli nella sfida della trasformazione digitale supportandoli nell'espansione e nel potenziamento della qualità dei servizi erogati.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ valorizzare l'esistente framework di asset digitali - ad esempio i portali regionali - senza sovrapporsi, offrendo in aggiunta soluzioni per l'ottimizzazione dei costi; ◆ rafforzare il ruolo degli asset digitali del TDH, definendoli come veri e propri punti di riferimento istituzionali per la ricerca di informazioni inerenti ai POI per i turisti nazionali ed internazionali; ◆ coinvolgere l'intero sistema turistico italiano mediante un approccio open-source che raccolga input e generi output per tutti gli stakeholder; ◆ fidelizzare gli utenti (e quindi, potenziali turisti) attraverso proposte personalizzate rispetto alle loro esigenze e preferenze; ◆ favorire la nascita di una piattaforma che offra informazioni puntuali e corrette sui POI in Italia¹⁷,
<p style="text-align: center;">PIATTAFORMA DI INTEGRAZIONE</p>	<p>All'interno del TDH sarà progettata e implementata una Piattaforma di Integrazione – Full Life Cycle API Manager volta a supportare l'interoperabilità tra applicazioni e servizi sia esterni che interni al TDH:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ servizi esterni: dati di seconda parte (ad esempio Regioni), dati di terza parte (ad esempio enti privati e pubblici integrativi rispetto al sistema nazionale), dati geografici; ◆ servizi interni: integrazione con applicazioni interne al TDH che coprono moduli specifici (ad esempio CRM). <p>Dato l'obiettivo fondamentale di coinvolgere l'intero sistema turistico italiano, la Piattaforma di Integrazione e API Manager garantisce il coordinamento informatico e informativo dei dati tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le Amministrazioni (centrali, regionali e locali), ◆ gli enti e ◆ le società terze con l'Ecosistema Digitale del TDH. <p>Viene altresì identificato un protocollo di comunicazione standard tra il TDH e il mondo esterno, definito TDH022 che si pone come Standard Digitale a livello nazionale per lo scambio di dati e contenuti sia "aperti" (open data) che "chiusi" (private data) tra i partecipanti.</p> <p>Esso svolge anche un ruolo di interfaccia di integrazione tra il TDH e gli operatori del settore che desiderano far parte dell'Ecosistema e che sono operativi sul territorio nazionale italiano.</p>
<p style="text-align: center;">SOGGETTI ADERENTI</p>	<p>Lo scorso 2 marzo il Ministero del Turismo ha emanato un Avviso per raccogliere adesioni da parte di sogetti e operatori economici privati operanti nel settore della vendita, fornitura ed intermediazione di servizi turistici (cd. esperienze¹⁸), interessati a partecipare al TDH in qualità di Partner, condividendo contenuti e dati con il Ministero del Turismo mediante apposite API (Application Programming Interfaces), alimentando il portale di</p>

¹⁷ e il cui dato vada a popolare piattaforme esterne per la localizzazione come Google My Business, Bing Places, Apple Maps, eccetera, aumentando quindi la visibilità sui più comuni motori di ricerca.

¹⁸ per "esperienze" si intendono tutte le esperienze turistiche che includano nella tariffa di vendita almeno un'attività (ad esempio l'ingresso ad un museo, tour enogastronomico ecc.) eventualmente corredata da uno o più servizi secondari (come il trasporto funzionale esclusivamente alla fruizione dell'esperienza; la guida turistica, ecc.).

	<p>italia.it, e la mobile APP di prossimo rilascio, con servizi relativi alla propria offerta.</p> <p>I soggetti aderenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ saranno tenuti a dotarsi di una piattaforma interoperabile che permetta di gestire le API e dia la possibilità di consultarle e monitorarle, garantendone la gestione operativa; ◆ dovranno garantire la visibilità sul portale italia.it in maniera paritetica e non discriminatoria nei confronti dei fornitori e/o venditori di servizi turistici affiliati al portale stesso che erogano o forniscano un servizio ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente ed in linea con i requisiti fissati dall'Avviso. <p>L'Avviso, oltre a fissare requisiti tecnici, stabilisce che i soggetti aderenti utilizzino prioritariamente API e che coprano alcune funzionalità, quali per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ricerca, in modo da garantire la possibilità di consultare in tempo reale l'elenco delle attività e delle esperienze turistiche disponibili; ◆ recupero di informazioni di dettaglio, inteso come la capacità, a fronte della selezione di una specifica esperienza da parte dell'utente, di restituire in tempo reale eventuali informazioni dinamiche non condivise nel database iniziale, come ad esempio recensioni, prezzi, dettaglio dei servizi inclusi nell'esperienza, eventuali opzioni disponibili (cancellazione, politiche di rimborso ecc.); ◆ verifica della disponibilità in tempo reale, relativamente ad una specifica data selezionata, ad un numero indicato di partecipanti (con eventuale distinzione tra adulti e bambini) e all'eventuale orario; ◆ prenotazione e pagamento; ◆ stato della prenotazione e informazioni di ritorno.
<p>REQUISITI DEI SOGGETTI ADERENTI</p>	<p>L'Avviso richiede che i soggetti aderenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ abbiano almeno una sede operativa in Italia o all'interno della Ue, fatto salvo, per operatori extra Ue, il diritto a partecipare in virtù di convenzioni e/o accordi internazionali applicabili; ◆ possiedano idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale con una primaria impresa internazionale di assicurazioni; ◆ siano in grado di integrare, mediante adeguate tecnologie, i soli servizi turistici (cd. esperienze), con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> ✓ erogati in Italia, ✓ erogati da operatori con le necessarie abilitazioni e/o licenze, ai sensi della normativa vigente. <p>Il legale rappresentante dei soggetti aderenti dovrà inoltre attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ impegnarsi ad erogare esclusivamente i servizi da essi intermediati e/o venduti con l'impiego di personale adeguatamente formato e in possesso di

	<p>autorizzazioni, abilitazioni, licenze e/o permessi necessari per lo svolgimento delle attività proposte agli utenti finali;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ impegnarsi a erogare e/o intermediare e, comunque, ad esporre sul TDH esclusivamente servizi turistici forniti in base alla vigente normativa di settore¹⁹; ◆ essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale, tributaria, assicurativa e contributiva in relazione ai propri dipendenti e collaboratori. <p>Non possono partecipare i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che si trovino in situazioni che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; ◆ che si trovino in una situazione, anche potenziale, di incompatibilità circa l'esecuzione dell'attività in oggetto²⁰; ◆ per i quali sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione²¹; ◆ che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato o siano stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta²², <p>Gli aderenti dovranno anche garantire il principio "non arrecare un danno significativo" in base a quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852).</p>
<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>	<p>L'istanza di adesione, in formato Pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante, andrà presentata utilizzando il modello presente negli allegati dell'Avviso, al seguente indirizzo Pec dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it.</p> <p>I soggetti non stabiliti in Italia e privi di indirizzo Pec potranno presentarla all'indirizzo mail: supportTDH@ministeroturismo.gov.it.</p> <p> Alla domanda andrà allegata l'autodichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi fissati dall'Avviso, in mancanza della quale essa non potrà essere accolta.</p> <p>È permesso inviare una sola istanza per ciascun soggetto interessato; nel caso si debba correggere l'istanza già presentata, si potrà comunque inoltrarne una nuova via Pec, previo annullamento della precedente, da comunicarsi sempre tramite Pec.</p> <p>Le istanze potranno essere presentate in lingua italiana o in lingua inglese.</p> <p>In fase di prima applicazione - e quindi con riserva di finestre successive - le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 3 aprile 2023.</p>
<p>PROCEDURA DI AMMISSIONE E</p>	<p>Dopo il ricevimento delle domande sarà dato il via alla procedura di</p>

¹⁹ anche con riferimento, a titolo di esempio, alle garanzie da fornire agli utenti finali e agli obblighi di informazione.

²⁰ ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. 165/2001.

²¹ di cui all'art. 67, D. Lgs. 159/2011.

²² ai sensi dell'art. 444 c.p.p., di uno dei delitti indicati al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n 50/2016.

SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO	<p>ammissione da parte delle strutture del Ministero del Turismo preposte alla verifica.</p> <p>L'accoglimento o il diniego dell'istanza di adesione saranno notificati tramite mail/Pec.</p> <p>In particolare, per quanto riguarda il diniego, esso verrà comunicato, con adeguata motivazione e i soggetti interessati potranno presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, a mezzo Pec, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.</p> <p>Potrà comunque essere presentata una nuova istanza, una volta sanate, se possibile, le cause del diniego stesso, se i termini di presentazione saranno ancora aperti.</p> <p>Se la domanda è stata accolta, il soggetto e/o operatore economico interessato sarà invitato a mezzo mail/Pec a sottoscrivere il relativo Accordo di Adesione, secondo lo schema allegato all'Avviso.</p> <p>Tutte le istanze pervenute entro 3 aprile 2024 saranno esaminate ed eventualmente dichiarate ammissibili entro il 3 maggio 2023; la pubblicazione sul TDH, contestuale per tutti i soggetti ammessi, avverrà entro il novantesimo giorno successivo alla chiusura dell'istruttoria, a condizione che risulti sottoscritto, entro tale data, l'Accordo di Adesione e siano stati finalizzati con successo i test di integrazione con gli E-service TDH.</p> <p>Il Ministero del Turismo si riserva la possibilità di prorogare i termini oltre il 3 aprile 2023 o, nel caso fossero mutate le condizioni operative o per esigenze di aggiornamento del TDH stesso, di dichiarare anticipatamente chiuso l'Avviso.</p> <p>L'adesione al TDH avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo.</p>
------------------------------------	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: AGEVOLAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA**

Chi vende l'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e ne compra un'altra sempre in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici "prima casa", ha diritto a un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato.

Il decreto Milleproroghe sospende i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell'applicazione **dell'aliquota agevolata** prevista ai fini **dell'imposta di registro** e per il **riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa**.

In questa scheda vediamo nel dettaglio le agevolazioni prima casa e i requisiti per usufruirne, nonché il credito d'imposta spettante in caso di riacquisto prima casa.

AGEVOLAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA	
PREMESSA	<p>Le imposte da pagare sulla compravendita di immobili sono ridotte quando l'acquisto viene effettuato in presenza dei requisiti "prima casa". In generale, queste agevolazioni si applicano quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali; ◆ il fabbricato si trova nel Comune in cui l'acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora; ◆ l'acquirente ha determinati requisiti. <p>Le imposte da versare con i benefici "prima casa" sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se il venditore è un privato o un'impresa che vende in esenzione Iva <ul style="list-style-type: none"> ✓ imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%) ✓ imposta ipotecaria fissa di 50 € ✓ imposta catastale fissa di 50 € ◆ se si acquista da un'impresa, con vendita soggetta a Iva <ul style="list-style-type: none"> ✓ Iva ridotta al 4% ✓ imposta di registro fissa di 200 € ✓ imposta ipotecaria fissa di 200 € ✓ imposta catastale fissa di 200 € <p>Gli atti assoggettati all'imposta di registro proporzionale e tutti gli atti e le formalità necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.</p> <p>Le stesse imposte agevolate si applicano per le pertinenze, anche se acquistate con atto separato da quello di compravendita della "prima</p>

casa".

LE IMPOSTE DA PAGARE CON I BENEFICI "PRIMA CASA"		
VENDITORE	IMPOSTE DOVUTE	
PRIVATO o IMPRESA (con vendita esente da Iva)	REGISTRO	2% (con un minimo di 1.000 euro)
	IPOTECARIA	50 €
	CATASTALE	50 €
IMPRESA (con vendita soggetta a Iva)	IVA	4%
	REGISTRO	200 €
	IPOTECARIA	200 €
	CATASTALE	200 €

BASE IMPONIBILE	
TIPO DI CESSIONE	VALORE SUI CUI APPLICARE LE IMPOSTE
CON IVA	PREZZO DELLA CESSIONE
SENZA IVA	POSSIBILE CHIEDERE IL SISTEMA DEL "PREZZO-VALORE" (tassazione sul valore catastale) Valore catastale = Rendita catastale x 1,05 x 110

IL SISTEMA DEL PREZZO-VALORE: CONDIZIONI E VANTAGGI	
È APPLICABILE SE	VANTAGGI PER CHI ACQUISTA
<ul style="list-style-type: none"> ◆ l'acquirente è un privato ◆ il fabbricato è a uso abitativo ◆ l'acquirente richiede espressamente l'applicazione del prezzo-valore all'atto della compravendita ◆ le parti indicano nell'atto il corrispettivo pattuito 	limiti al potere di accertamento dell'Agenzia delle entrate
	riduzione del 30% degli onorari notarili

<p>MILLEPROROGHE E SOSPENSIONE DEI TERMINI</p>	<p>Il decreto Milleproroghe²³ sospende i termini, nel periodo compreso tra il 01.04.2022 e il 30.10.2023, previsti ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 2% (anziché del 9% sul valore catastale dell'immobile) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso; ◆ gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alla prima casa. <p>La norma sospende altresì il termine previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Tuttavia, sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi per il mancato rispetto dei termini, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Inizialmente la sospensione dei termini da rispettare per usufruire dell'agevolazione "prima casa" era stata prevista durante l'epidemia da Covid-19 (dal 23.02.2020 al 31.03.2022).</p> <p>Questo vuol dire che i termini che stavano decorrendo al 23.02.2020, hanno cessato il loro decorso a tale data e ricominceranno a decorrere dal 31.10.2023 (senza ricominciare da zero, ma si sommerà il decorso antecedente al 23.02.2020 con il decorso in partenza dal 31.10.2023).</p> <p>Inoltre, i periodi che invece avrebbero iniziato il loro decorso tra il 23.02.2020 e il 30.10.2023, inizieranno invece a doversi computare, in questo caso da zero, dal 31.10.2023.</p> <table border="1" data-bbox="437 1218 1425 1787"> <thead> <tr> <th colspan="2">I TERMINI PROROGATI CON IL MILLEPROROGHE 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA</td> <td>Il termine per il trasferimento della residenza nell'immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi</td> </tr> <tr> <td>RIACQUISTO PRIMA CASA</td> <td>Il termine per il riacquisto della prima casa dopo l'alienazione dell'immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni passa da 1 anno a un massimo di 2 anni e 7 mesi</td> </tr> <tr> <td>CESSIONE IMMOBILE PRECEDENTE ACQUISTATO</td> <td>Il termine entro il quale l'acquirente di un nuovo immobile deve cedere l'immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa passa da 1 anno ad un massimo di 2 anni e 7 mesi</td> </tr> </tbody> </table>	I TERMINI PROROGATI CON IL MILLEPROROGHE 2023		TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA	Il termine per il trasferimento della residenza nell'immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi	RIACQUISTO PRIMA CASA	Il termine per il riacquisto della prima casa dopo l'alienazione dell'immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni passa da 1 anno a un massimo di 2 anni e 7 mesi	CESSIONE IMMOBILE PRECEDENTE ACQUISTATO	Il termine entro il quale l'acquirente di un nuovo immobile deve cedere l'immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa passa da 1 anno ad un massimo di 2 anni e 7 mesi
I TERMINI PROROGATI CON IL MILLEPROROGHE 2023									
TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA	Il termine per il trasferimento della residenza nell'immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi								
RIACQUISTO PRIMA CASA	Il termine per il riacquisto della prima casa dopo l'alienazione dell'immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni passa da 1 anno a un massimo di 2 anni e 7 mesi								
CESSIONE IMMOBILE PRECEDENTE ACQUISTATO	Il termine entro il quale l'acquirente di un nuovo immobile deve cedere l'immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa passa da 1 anno ad un massimo di 2 anni e 7 mesi								
<p>I REQUISITI PER LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA</p>	<p>Le agevolazioni previste per l'acquisto della "prima casa" sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l'acquirente possiede precisi requisiti.</p> <p>In questo caso, nella dichiarazione sostitutiva l'acquirente deve espressamente dichiarare di essere in possesso dei requisiti "prima casa" (questa dichiarazione può essere resa anche con atto successivo che integra</p>								

²³ D.L. 198/2022 convertito in Legge 24 febbraio 2023, n.14, al comma 10-quinquies art.3.

l'originario atto di compravendita).

Categoria catastale

Per usufruire delle agevolazioni "prima casa", l'abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:

- ◆ A/2 (abitazioni di tipo civile)
- ◆ A/3 (abitazioni di tipo economico)
- ◆ A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- ◆ A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare)
- ◆ A/6 (abitazioni di tipo rurale)
- ◆ A/7 (abitazioni in villini)
- ◆ A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Le agevolazioni "prima casa" **non sono ammesse**, invece, per l'acquisto di un'abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Le agevolazioni spettano anche per l'acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.

È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni "prima casa".

Ubicazione dell'immobile

Altra fondamentale condizione è quella relativa al luogo in cui si trova l'immobile che si vuole acquistare.

Per usufruire dei benefici, l'abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza.

Se residente in altro Comune, entro 18 mesi²⁴ dall'acquisto l'acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l'immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto.




Il **cambio di residenza** si considera avvenuto nella data in cui l'interessato presenta al Comune la dichiarazione di trasferimento.

Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l'immobile si trova:

- ◆ **nel territorio del Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività** (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive)
- ◆ **nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l'attività il proprio datore di lavoro**, se l'acquirente si è dovuto trasferire all'estero per ragioni di lavoro

²⁴ adesso fino ad un massimo di 37 mesi per effetto del decreto Milleproroghe.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ nell'intero territorio nazionale, purché l'immobile sia acquisito come "prima casa" sul territorio italiano, se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'estero. 							
<p>CONTRIBUENTE CHE HA GIÀ UNA "PRIMA CASA"</p>	<p>Fino all'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, per poter richiedere le agevolazioni prima casa occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato; ◆ non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni "prima casa". <p>E l'acquirente aveva l'obbligo di dichiarare tali condizioni nell'atto di compravendita.</p> <p>Dal 01.01.2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno²⁵ dal nuovo acquisto.</p> <p>Nell'atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato (compravendita, atto di donazione o dichiarazione di successione) deve risultare l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno²⁶. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l'acquisto del nuovo immobile e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.</p> <p> Le agevolazioni "prima casa" non spettano quando si acquista un'abitazione ubicata nello stesso Comune in cui si è già titolare di altro immobile acquistato senza fruire dei benefici. Questo, anche se si assume l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno dal nuovo acquisto.</p> <table border="1" data-bbox="411 1534 1401 1919"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 1534 683 1680">VECCHIA CASA ACQUISTATA</th> <th data-bbox="683 1534 1066 1680">UBICAZIONE DELLA VECCHIA CASA</th> <th data-bbox="1066 1534 1401 1680">IMPOSTE AGEVOLATE SUL NUOVO ACQUISTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 1680 683 1919" rowspan="2">CON AGEVOLAZIONI PRIMA CASA</td> <td data-bbox="683 1680 1066 1821">stesso Comune in cui si trova la nuova casa da acquistare</td> <td data-bbox="1066 1680 1401 1919" rowspan="2">SI se entro un anno²⁷ si vende la vecchia abitazione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1821 1066 1919">qualsiasi Comune del territorio nazionale</td> </tr> </tbody> </table>	VECCHIA CASA ACQUISTATA	UBICAZIONE DELLA VECCHIA CASA	IMPOSTE AGEVOLATE SUL NUOVO ACQUISTO	CON AGEVOLAZIONI PRIMA CASA	stesso Comune in cui si trova la nuova casa da acquistare	SI se entro un anno ²⁷ si vende la vecchia abitazione	qualsiasi Comune del territorio nazionale
VECCHIA CASA ACQUISTATA	UBICAZIONE DELLA VECCHIA CASA	IMPOSTE AGEVOLATE SUL NUOVO ACQUISTO						
CON AGEVOLAZIONI PRIMA CASA	stesso Comune in cui si trova la nuova casa da acquistare	SI se entro un anno ²⁷ si vende la vecchia abitazione						
	qualsiasi Comune del territorio nazionale							

²⁵ adesso entro massimo 2 anni e 7 mesi per effetto del decreto Milleproroghe.

²⁶ adesso entro massimo 2 anni e 7 mesi per effetto del decreto Milleproroghe.

²⁷ salvo quanto previsto dal decreto Milleproroghe.

	<p style="text-align: center;">SENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA</p>	<p style="text-align: center;">stesso Comune in cui si trova la nuova casa da acquistare</p>	<p style="text-align: center;">NO (per avere le agevolazioni è necessario vendere la vecchia abitazione prima di acquistare la nuova)</p>	
		<p style="text-align: center;">Comune diverso da quello in cui si trova la casa da acquistare</p>	<p style="text-align: center;">SI non è necessario vendere la casa di cui si è già proprietari</p>	
<p style="text-align: center;">IL CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA "PRIMA CASA"</p>	<p>Chi vende l'abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno²⁸ ne compra un'altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici "prima casa", ha diritto a un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato.</p> <p>L'Agenzia delle entrate ha precisato che il credito d'imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima della vendita dell'immobile già posseduto.</p> <p>Il credito d'imposta non può comunque essere superiore all'imposta dovuta sul secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto; ◆ per l'intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; ◆ in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto; ◆ in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602). <p>Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d'imposta per pagare l'imposta di registro dovuta per l'atto in cui lo stesso credito è maturato, potrà utilizzare l'importo residuo solo in diminuzione dell'Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito.</p> <p>La normativa prevede, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l'intero importo.</p> <p>Per fruire del credito d'imposta è necessario manifestare tale volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.</p>			

²⁸ adesso entro massimo 2 anni e 7 mesi per effetto del decreto Milleproroghe.

In particolare, l'atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle "ordinarie" dichiarazioni di possesso dei requisiti per l'agevolazione "prima casa", l'espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito. Occorrerà, perciò:

- ◆ **indicare gli estremi dell'atto di acquisto** dell'immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'Iva in misura agevolata nonché l'ammontare della stessa
- ◆ **dichiarare l'esistenza dei requisiti** che avrebbero dato diritto al beneficio alla data dell'acquisto medesimo, nel caso in cui era stata corrisposta l'Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa
- ◆ **produrre le relative fatture**, se è stata corrisposta l'Iva sull'immobile ceduto
- ◆ **indicare gli estremi dell'atto** di vendita dell'immobile.

Il credito d'imposta **non spetta** invece se:

- ◆ sono stati persi i benefici "prima casa" in relazione al precedente acquisto;
- ◆ il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa";
- ◆ il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti "prima casa";
- ◆ viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

ECOBONUS E BONUS CASA

COMUNICAZIONE ENEA DEGLI INTERVENTI CONCLUSI NEL 2022 E 2023

INTRODUZIONE

A decorrere **dal 01.02.2023** è **operativo** il **portale** aggiornato bonusfiscali.enea.it, tramite il quale è possibile **trasmettere all'ENEA i dati**:

- ◆ degli **interventi di efficienza energetica**, e
- ◆ dell'**utilizzo delle fonti rinnovabili di energia**,

che rientrano tra le detrazioni fiscali **Ecobonus** e **Bonus Casa**.

Tramite il portale è possibile trasmettere i dati degli interventi con data di fine lavori nel **2022** e nel **2023**, **rammentando che la trasmissione all'ENEA** deve essere effettuata **entro 90 giorni** dalla **data di fine lavori**.

Solo per i **lavori conclusi** nel mese di **gennaio 2023**, il **termine** dei 90 giorni **decorre dal 01.01.2023**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio **il contenuto e le modalità di presentazione** della comunicazione tramite il portale Enea.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quali** sono **gli interventi** soggetti **all'obbligo** della **comunicazione all'Enea** tramite il **nuovo portale**?
2. **Quali** sono i **termini di invio** della comunicazione all'Enea?
3. **Quali** sono le **modalità di trasmissione** della comunicazione all'Enea?
4. **Quali** sono i **dati da indicare** nella **Scheda descrittiva** degli interventi?
5. **Cosa** succede in caso di **omissione** o **ritardo dell'invio** della comunicazione all'Enea?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO GLI INTERVENTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE ALL'ENEA TRAMITE IL NUOVO PORTALE?

R.1. Dal 1° febbraio 2023 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it, dove **trasmettere all'ENEA** i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023, che rientrano tra le detrazioni fiscali **Ecobonus** e **Bonus Casa**.



Il **termine di 90 giorni** per la trasmissione dei dati all'ENEA per gli **interventi con data di fine lavori compresa tra 01.01.2023 e il 31.01.2023** decorre dal **01.02.2023**²⁹.

All'ENEA devono essere inviati:

- ◆ attraverso la sezione **Ecobonus**³⁰:
 - ✓ i dati degli interventi di **riqualificazioni energetica** del **patrimonio edilizio esistente** (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e
 - ✓ i dati degli interventi di **bonus facciate** limitatamente alle spese sostenute fino al 31.12.2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell'involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31.12.2021, del 60% per le spese sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022);
- ◆ attraverso la sezione **Bonus Casa**³¹:
 - ✓ i dati degli interventi di **risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili** che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dal 2018 occorre trasmettere per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi terminati dal 2018 in poi, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Pertanto, gli **interventi** per cui vige **l'obbligo di comunicazione all'Enea** tramite il nuovo portale, sono suddivisi nelle citate due sezioni:

- ◆ **Ecobonus**;
- ◆ **Bonus Casa** (all'interno del quale l'Enea fornisce anche l'elenco degli arredi/elettrodomestici acquistati per arredare l'immobile ristrutturato e per il quale si intende fruire del c.d. "**bonus mobili**").

Nelle tabelle seguenti si riportano nel **dettaglio gli interventi** per cui è **necessario effettuare la comunicazione**.

In merito, si fa notare che, per ogni tipologia di intervento/spesa sarà possibile procedere con la comunicazione sul portale Enea **solamente per il periodo di spettanza** dell'agevolazione, ad esempio il Bonus facciate non sarà presente tra gli interventi conclusi nel 2023, in quanto non è stato oggetto di proroga per tale anno.

²⁹ dalla data di messa online del sito.

³⁰ Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica (detrazione fiscale di cui alla Legge 296/2006 e all'art. 14 del D.L. 63/2013 e del Bonus facciate (art. 1, cc. 219-224, della Legge 160/2019).

³¹ Interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili che usufruiscono della detrazione di cui all'art. 16-bis del DPR 917/1986 e all'art. 16 del D.L. 63/2013).

ECOBONUS		DETRAZIONE
Serramenti e infissi		50%
Schermature solari		
Caldaie a biomassa		
Caldaie a condensazione Classe A		
Caldaie a condensazione Classe A + sistema di termoregolazione evoluto		65%
Generatori di aria calda a condensazione		
Pompe di calore		
Scalda acqua a PDC		
Collettori solari		
Generatori ibridi		
Sistemi building automation		
Microgeneratori		
Riqualificazione globale dell'edificio		65%
Interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali -Coibentazione involucro		
Solo per gli interventi di tipo condominiale		DETRAZIONE
con superficie interessata > 25% della superficie disperdente		70%
con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + qualità media dell'involucro		75%
con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione 1 classe di rischio sismico		80%
con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione 2 o più classi di rischio sismico		85%
Interventi del c.d. "bonus facciate" influenti dal punto di vista termico		DETRAZIONE
Che interessano l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio		90% - 60%

BONUS CASA		DETRAZIONE
STRUTTURE EDILIZIE	riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno	50%
	riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi	
	riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani	

	freddi e dal terreno	
INFISSI	riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi	
IMPIANTI TECNOLOGICI	installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti	
	sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto	
	sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto;	
	pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto	
	sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto	
	microcogeneratori (Pe<50kWe)	
	scaldacqua a pompa di calore	
	generatori di calore a biomassa	
	installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze	
	installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo	
	teleriscaldamento	
installazione di sistemi di termoregolazione e building automation		
BONUS MOBILI		DETRAZIONE
ELETTRODOMESTICI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Forni; ◆ frigoriferi; ◆ lavastoviglie; ◆ piani cottura elettrici; ◆ lavasciuga; ◆ lavatrici; ◆ Asciugatrici 	50%

L'**acquisto degli elettrodomestici** nuovi deve essere di classe energetica non inferiore alla **classe A** per i forni, alla **classe E** per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla **classe F** per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall'etichetta energetica.

D.2. QUALI SONO I TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL'ENEA?

R.2. L'invio della documentazione all'Enea attraverso il portale deve essere effettuato **entro 90 giorni dalla "data di fine lavori"** che decorre a partire:

- ◆ dalla data del collaudo delle opere;
- ◆ dall'emissione del certificato di fine dei lavori o,
- ◆ della dichiarazione di conformità, quando prevista.

Non è invece ritenuta **valida**, a tal fine, una **dichiarazione del contribuente** resa in sede di autocertificazione.

Come anticipato, solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il **01.01.2023 e il 31.01.2023**, il **termine dei 90 giorni decorre dal 01.01.2023**. Pertanto, per i lavori conclusi nel mese di gennaio 2023, il termine di invio della comunicazione **dovrebbe scadere il 01.05.2023**³².



Per le **comunicazioni relative al bonus mobili** (es. elettrodomestici), si può considerare quale data di fine lavori, la **data del bonifico** o di **altro documento di acquisto** ammesso.

COMUNICAZIONE ENEA	
Entro 90 giorni dal fine lavori	<ul style="list-style-type: none"> ◆ data del collaudo delle opere ◆ emissione del certificato di fine dei lavori o, ◆ della dichiarazione di conformità, quando prevista
Interventi ultimati dall'1.1.2023 al 31.1.2023	Invio comunicazione Enea entro il 1° maggio 2023
Bonus mobili entro 90 giorni	<ul style="list-style-type: none"> ◆ data del bonifico ◆ altro documento di acquisto

D.3. QUALI SONO LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL'ENEA?

R.3. L'invio della documentazione all'ENEA può essere eseguito unicamente in via telematica tramite il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it accedendo al servizio online solo dietro autenticazione tramite **SPID o CIE** (Carta d'Identità Elettronica).

ENEA ha attivato da tempo il **servizio online Virgilio**, un vero e proprio assistente virtuale che sfrutta le potenzialità dell'intelligenza artificiale per rispondere in tempo reale ai quesiti sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici (Ecobonus, Superbonus e Bonus Casa).

³² essendo festivo, dovrebbe valere la regola dello slittamento al primo giorno lavorativo successivo.

Il servizio Virgilio, sempre aggiornato agli ultimi interpelli e circolari dell'Agenzia delle Entrate, è disponibile sul [portale ENEA per l'efficienza energetica](#) alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali.

La **trasmissione dei dati** relativi agli interventi realizzati deve essere effettuata attraverso i **seguenti passi**:

FASE 1	Registrazione degli utenti
FASE 2	Dati del Beneficiario
FASE 3	Dati dell'immobile
FASE 4	Scheda descrittiva degli interventi
FASE 5	Riepilogo
FASE 6	Trasmissione

D.4. QUALI SONO I DATI DA INDICARE NELLA SCHEDA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI?

R.4. Una volta effettuato l'accesso al portale, l'**utente** dovrà compilare, **nell'ambito della scheda descrittiva** che comprende tutti gli interventi, **solo le parti di suo interesse**.

Ecobonus

Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica che usufruiscono dell'*ecobonus* (detrazione fiscale di cui alla L. 296/2006 e all'art. 14 del D.L. 63/2013) e del *bonus facciate* (art. 1, cc. 219-224, della L. 160/2019)

Inserisci nuova scheda descrittiva Ecobonus con data di fine lavori nel 2023

2023

Inserisci nuova scheda descrittiva Ecobonus con data di fine lavori nel 2022

2022

Bonus Casa

Interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili che usufruiscono della detrazione di cui all'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e all'art. 16 del D.L. 63/2013

Inserisci nuova scheda descrittiva Bonus Casa con data di fine lavori nel 2023

2023

Inserisci nuova scheda descrittiva Bonus Casa con data di fine lavori nel 2022

2022

Dovrà selezionare il **Ruolo dell'utente** nella trasmissione della scheda descrittiva:

- ◆ **Beneficiario**
 - ✓ se l'utente è fra i beneficiari della detrazione fiscale per gli interventi da dichiarare attraverso la scheda descrittiva;
- ◆ **Intermediario**
 - ✓ se l'utente che compila e trasmette la scheda descrittiva è per conto di altri e non è fra i beneficiari della detrazione fiscale per gli interventi descritti nella scheda,
 - ✓ se la scheda descrittiva riguarda lavori su parti comuni di condomini o condomini minimi.



Per alcune tipologie di interventi dell'*ecobonus* (i casi sono precisati nei [vademecum](#)) la **scheda descrittiva dev'essere compilata e sottoscritta da un tecnico abilitato**.

In sintesi, nella Scheda descrittiva dovranno essere riportati:

- ◆ i dati **identificativi** del soggetto che ha sostenuto le spese;
- ◆ i dati **identificativi** dell'edificio;
- ◆ la **tipologia** dell'intervento eseguito;
- ◆ il **risparmio** annuo di energia che ne è conseguito;
- ◆ il **costo** dell'intervento comprensivo delle spese professionali;
- ◆ l'**importo** utilizzato per il calcolo della detrazione.

D.5. COSA SUCCEDDE IN CASO DI OMISSIONE O RITARDO DELL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL'ENEA?

R.5. Di seguito si rappresentano le **conseguenze** alle ipotesi in cui venga **omessa**, venga **inviata in modo errato** o nel caso in cui venga **inviata tardivamente** la Comunicazione all'Enea.

ECOBONUS	
OMESSO INVIO	Decadenza dalla detrazione fiscale, con possibilità di sanare la violazione mediante la " remissione in bonis ", che si perfeziona con il pagamento della sanzione di 258,00 euro e con l'invio della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi

Nel caso di cui sopra, deve rilevarsi che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito³³ **per prima dichiarazione utile** deve intendersi la **prima dichiarazione dei redditi** il cui termine di presentazione, **ordinario di presentazione del modello UNICO**, scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione.



Si precisa che la "**remissione in bonis**" è attivabile a condizione però che la **violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento** delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza.

BONUS CASA	
OMESSO INVIO	Non è prevista³⁴: <ul style="list-style-type: none"> ◆ né la decadenza dalla detrazione fiscale, ◆ né alcuna sanzione

³³ [circolare n. 38/E del 28.09.2012.](#)

³⁴ [risoluzione n. 46/E del 18.04.2019.](#)

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 15/E del 14 marzo 2023](#)

Istituito il **codice tributo** codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati**, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

[Risoluzione 16/E del 17 marzo 2023](#)

Istituiti i **codici tributo per il versamento**, mediante modello F24, **dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali** di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** nel mese di **MARZO 2023**, dalla **n. 248** del 13.03.2023 alla **n. 251** del 16.03.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di Marzo](#)

LO SCADENZARIO DAL 17.03.2023 AL 31.03.2023

Lunedì 20 marzo 2023

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese di febbraio**, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Lunedì 20 marzo 2023

I contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle erogazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore **può essere esercitata con le due seguenti modalità:**

- ◆ comunicando **l'opposizione** direttamente al soggetto destinatario dell'erogazione liberale al momento di effettuazione dell'erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'erogazione è stata effettuata (31 dicembre 2022).
- ◆ **comunicando** l'opposizione all'Agenzia delle entrate, **dal 1° gennaio al 20 marzo dell'anno successivo** a quello di effettuazione dell'erogazione (per la comunicazione dell'opposizione dei dati erogazioni liberali del 2022 la scadenza è il 20.03.2023), fornendo le informazioni con l'apposito [modello di richiesta di opposizione](#).

La comunicazione può essere effettuata:

- ◆ inviando il modello di **richiesta** di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it

- ♦ oppure **inviando** il modello di richiesta di opposizione via fax: numero 0650762650.

Lunedì **27 marzo 2023**

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi**:

- ♦ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ♦ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di febbraio 2023**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

Venerdì **31 marzo 2023**

Le **imprese di assicurazione**, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al **versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio 2023**, nonché degli **eventuali conguagli** dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di gennaio 2023.

Venerdì **31 marzo 2023**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì **31 marzo 2023**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Venerdì **31 marzo 2023**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui

contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/03/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2023**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Venerdì **31 marzo 2023**

Gli **operatori finanziari** indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (febbraio 2023)**, relativi ai **soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria**.

Venerdì **31 marzo 2023**

Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva secondo il regime del "**risparmio amministrato**", devono **rilasciare ai contribuenti l'attestazione dei versamenti** relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Venerdì **31 marzo 2023**

Gli **Enti associativi** soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, devono inviare il "**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi**" (Modello EAS), nel caso in cui, nel corso del 2022, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Venerdì **31 marzo 2023**

Comunicazione dell'opzione di cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, **o di un contributo sotto forma di sconto**, relativa agli interventi di edilizi sostenuti nel 2022, da inviare esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle

Entrate.

ATTENZIONE: il termine per l'invio della comunicazione **è stato prorogato al 31 marzo 2023** a seguito della conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023 (in luogo del termine ordinario del 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione).

Venerdì **31 marzo 2023**

Gli **amministratori di condominio** devono comunicare all'Anagrafe tributaria, i dati relativi alle **spese sostenute nel 2022 dal condominio** con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione (**termine prorogato con la conversione in legge del decreto Milleproroghe**, in luogo del 16 marzo). La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico **Entratel** o **Fisconline**, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Venerdì **31 marzo 2023**

Versamento **in unica soluzione o come prima rata** al fine del perfezionamento per la **regolarizzazione delle violazioni formali** prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 166 a 173**. Il versamento può essere effettuato **in due rate** di pari importo:

- ◆ la prima entro il 31 marzo 2023
- ◆ e la seconda entro il 31 marzo 2024.

È consentito anche il versamento in **un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023**.

Venerdì **31 marzo 2023**

Versamento **in unica soluzione o come prima rata** della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di **ravvedimento speciale** previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 174 a 178**. Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli

precedenti possono essere **oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale** delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Venerdì **31 marzo 2023**

Versamento **in unica soluzione o come prima rata** (massimo venti rate trimestrali di pari importo) per la **regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale**, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **da 219 a 221**.

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it